

## APPELLO ROMA

28 NOVEMBRE 1991 (ordinanza)

PRESIDENTE: AMATO

IMPUTATI: PAOLUCCI ET AL.

**Processo penale • Diffamazione a mezzo stampa • Sentenza di non luogo a procedere • Appello • Inammissibilità dell'impugnazione con effetti penali proposta dalla parte civile • Questione di legittimità costituzionale • Manifesta infondatezza**

*L'impugnazione con effetti penali dell'offeso-parte civile prevista dall'art. 577 cod. proc. pen. concerne le sole sentenze pronunziate in seguito a dibattimento. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, comma 2 Cost., dell'art. 428 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la persona offesa dai reati di ingiuria o diffamazione possa impugnare con effetti penali le sentenze di non luogo a procedere.*

Vista la sentenza del 21 maggio 1991 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati Paolucci Italo e Mennella Federico in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe perché non punibili per avere esercitato il diritto di cronaca;

Visto l'appello proposto avverso la suddetta sentenza dalla parte civile Giulio Maceratini, il quale ne ha chiesto la riforma e l'emissione del decreto di cui all'art. 429 cod. proc. civ. nei confronti dei pervenuti;

Osserva: nell'udienza del 19 novembre 1991 in camera di consiglio il difensore degli imputanti ha eccepito la inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del GIP, non consentito dall'art. 428 cod.

proc. civ. Il Procuratore generale, pur ammettendo la fondatezza della eccezione, ha dedotto la incostituzionalità della norma sopra citata in relazione all'art. 24, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui non riconosce alla persona offesa dei reati di ingiuria o diffamazione, costituitasi parte civile, il diritto di impugnare la sentenza del giudice per le indagini preliminari anche agli effetti penali, diritto invece attribuitole dall'art. 577 cod. proc. pen. per le sentenze dibattimentali.

Infine il difensore del Maceratini Giulio ha sostenuto che l'art. 577 cod. proc. pen. ha introdotto un principio generale in virtù del quale la parte civile nei procedimenti relativi ai reati di ingiuria e diffamazione ha il potere di impugnare la sentenza anche ai fini penali, di guisa che la limitazione alla sola sentenza dibattimentale verrebbe a violare il diritto di difesa sancito dall'art. 24, comma 2 della Costituzione.

Orbene — premesso che l'art. 568 cod. proc. pen., nel dettare le regole generali delle impugnazioni, sancisce al comma 3 che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce — la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., le sentenze di non luogo a procedere del giudice per le indagini preliminari sono appellabili dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale (comma 1, lett. a) e dall'imputato, salvo che con la sentenza non sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, mentre la persona offesa dal reato può ricorrere soltanto per Cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7 cod. proc. pen. (art. 428, comma 3).

Anche l'art. 469 cod. proc. pen., relativo al proscioglimento prima del dibattimento, dispone che « il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato... pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere » e non fa quindi alcuna menzione alla parte civile, alla quale compete soltanto il potere di ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Invece, in tema di sentenze pronunciate nel giudizio (ossia le sentenze a seguito di dibattimento) e di quelle pronunciate con il rito abbreviato, l'art. 576

cod. proc. pen. — a differenza di quanto previsto dell'art. 195 del cod. proc. pen. 1930, come modificato per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale — consente alla parte civile anche l'appello, circoscrivendo tuttavia i limiti delle impugnazioni (appello e ricorso) nel caso di sentenza di condanna contro i capi che riguardano l'azione civile e nel caso di sentenza di proscioglimento di soli effetti della responsabilità civile.

Pertanto in tutte le suddette situazioni la decisione penale resta intangibile dell'appello della sola parte civile.

Ora le ragioni della diversa regolamentazione stabilita dagli artt. 428 e 576 sono ben note: infatti soltanto le sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione (con talune formule) pronunciate a seguito di dibattimento hanno efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno promossi nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero che sia intervenuto nel processo penale (art. 651 cod. proc. pen.) e nei confronti del danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il medesimo danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2 del codice di rito (art. 652 cod. proc. pen.). Per contro le sentenze pronunciate dal giudice, per le indagini preliminari a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. non sono di ostacolo al danneggiato del reato, il quale, pur se si è costituito parte civile per quella fase, può sempre esercitare la relativa azione in sede civile.

Il problema si pone, invece, per l'art. 577 cod. proc. pen. il quale — con una previsione del tutto nuova, dovuta ad un emendamento introdotto non senza contrasti al Senato nel corso dei lavori preparatori, come si legge nella relazione al progetto preliminare del codice procedura penale con riferimento all'allora art. 570 — ha riconosciuto alla persona offesa, costituitasi parte civile, il potere di impugnazione contro le sentenze di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione anche agli effetti penali.

Pertanto con tale norma, come osservato in dottrina, si è accentuata la ten-

denza di un avvicinamento dei poteri della parte civile alle funzioni del pubblico ministero, con facoltà di sostituirlo al fine di perseguire la riforma della sentenza per l'affermazione della responsabilità penale, nonché per la modifica della pena, delle circostanze del reato, dei benefici concessi, dell'applicazione o esclusione della causa di giustificazione, ecc.

Trattasi dunque di una deroga del tutto particolare ai principi fondamentali in forza dei quali l'azione penale viene esercitata unicamente dal Pubblico Ministero (art. 50 cod. proc. pen.) mentre al danneggiato è riconosciuta solo la facoltà di esercitare l'azione civile nel processo penale onde conseguire le restituzioni e il risarcimento del danno (art. 74 cod. proc. pen.) e quella di sollecitare il Pubblico Ministero a proporre impugnazione a ogni effetto penale (art. 572 cod. proc. pen.). Ciò ha indotto larga parte della dottrina ad avanzare un sospetto di incostituzionalità dell'art. 577 cod. proc. pen., stante il trattamento di privilegio, non suffragato da un criterio di ragionevolezza, riservato per i predetti reati alla parte civile rispetto ad altri e ben più gravi reati, quali ad es. l'omicidio, il sequestro di persona, ecc.

La questione non assume tuttavia nel caso in esame alcuna rilevanza perché le eccezioni di incostituzionalità hanno investito l'art. 428 cod. proc. pen., ma è indubbio che le considerazioni relative all'art. 577 cod. proc. pen. valgono ad escludere che con tale ultima norma sia stato sancito un principio generale valido per tutte le fasi dei procedimenti concernenti i reati di ingiuria e diffamazione, come sostenuto dalla difesa del Maceratini.

Anzi, la mancata previsione di una analoga disposizione nell'ambito dell'art. 428 cod. proc. pen. lascia intendere come il legislatore, consapevole della assoluta particolarità del principio introdotto con l'art. 577 cod. proc. pen., abbia inteso limitarne l'applicazione alle sole sentenze dibattimentali in modo quanto meno da ostacolare, attraverso il filtro dell'udienza preliminare, l'eccesso di litigiosità privata.

Così puntualizzato il sistema delle impugnazioni riconosciute alla parte civile, la Corte ritiene che non sussiste la dedotta violazione del diritto di difesa di

cui all'art. 24, comma 2, della Costituzione, atteso che tale diritto deve essere inteso, come chiarito dalla Corte Costituzionale, come « la potestà di tutelare in giudizio le proprie ragioni », onde è evidente che esso è strumentale rispetto al diritto sostanziale che si intende fare valere. Ne consegue che solo laddove una norma ponga un ostacolo a detta potestà si può ravvisare un contrasto con il citato art. 24.

Ora, come già rilevato, non pare possa revocarsi in dubbio che la persona offesa sia titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno e non anche di quello volto alla punizione del colpevole, spettando la pretesa punitiva unicamente allo Stato. Pertanto il diritto di difesa della persona offesa, costituitasi parte civile, non è in alcun modo violato dall'art. 428 cod. proc. pen. laddove tale norma non attribuisce alla medesima parte la possibilità di impugnare la sentenza del GIP, perché il di lei diritto sostanziale può essere tutelato senza alcun pregiudizio in sede civile. Né può essere trascurato, come più volte statuito dalla Corte Costituzionale, che il diritto di difesa, quanto alle modalità di esercizio, può essere dal legislatore diversamente regolato e adattato alle varie esigenze, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, ipotesi queste non ravvisabili nella specie.

Pertanto la questione di incostituzionalità sollevata appare manifestamente infondata e l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Maceratini al pagamento delle spese di questa fase del procedimento, ai sensi degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen.

P.Q.M. — Visti gli artt. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; 428, 591 e 592 cod. proc. pen.;

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal Procuratore generale e dalla parte civile Maceratini Giulio.

dichiara inammissibile l'appello proposto dalla stessa parte civile avverso la sentenza pronunciata il 21 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti degli imputati Paolucci Italo e Mennella Federico.

## APPELLO BRESCIA

27 DICEMBRE 1991 (ordinanza) —

IMPUTATI: CIERVO ET AL.

**Processo penale • Diffamazione a mezzo stampa • Sentenza di non luogo a procedere • Appello • Inammissibilità della impugnazione con effetti penali proposta dalla parte civile • Questione di legittimità costituzionale • Rilevanza e non manifesta infondatezza.**

*L'impugnazione con effetti penali dell'offeso-parte civile prevista dall'art. 577 cod. proc. pen. concerne le sole sentenze pronunciate nel giudizio. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede per la persona offesa costituita parte civile la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa.*

**RITENUTO IN FATTO.** — Con querela presentata nei termini di legge, Gaetano Graci chiedeva che si procedesse penalmente nei confronti dell'autore di un articolo di cronaca, da lui ritenuto diffamatorio e pubblicato sul quotidiano «La Nuova Ferrara» del 30 novembre 1989, nonché nei confronti del direttore responsabile del medesimo giornale.

Individuato l'autore dell'articolo in Stefano Ciervo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova (competente territorialmente perché in quel circondario il quotidiano era stampato) presentava al Tribunale di detta città richiesta di giudizio direttissimo nei confronti del Ciervo e di Enrico Pirondini, direttore responsabile de «La Nuova Ferrara», contestando loro i reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 15 marzo 1991 il tribunale di Mantova, preso atto della sopravvenuta sentenza 8 febbraio 1991, n. 68, della Corte Costituzionale — che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, comma 2, delle norme di coordinamento del cod. proc. pen., escludendo quindi la possibilità di instaurare il giudizio direttissimo al di fuori dei casi indicati dagli artt. 499 e 566 del cod. proc. pen. — disponeva, su conforme richiesta delle parti, la rimessione degli atti al P.M.

Questi, in data 26 marzo 1991, presentava al GIP richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, ma il GIP, con sentenza 26 aprile 1991, dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli stessi, perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale decisione, proponeva appello la parte civile Gaetano Graci, chiedendo a questa Corte l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

La difesa degli imputati, con memoria depositata il 10 dicembre 1991 e poi nel corso dell'udienza camerale del 16 dicembre 1991, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e questa eccezione è stata fatta propria anche dal P.M..

Difesa e pubblica accusa sostengono:

a) che l'art. 577 cod. proc. pen., correttamente interpretato, limita l'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio;

b) che avverso le sentenze pronunciate dal GIP ai sensi dell'art. 428 del cod. proc. pen. non è data possibilità di impugnazione alla parte civile al di fuori del ricorso per Cassazione in pochi e determinati casi di nullità previsti dal comma 3 dello stesso art. 428 con riguardo alla persona offesa anche se non costituita parte civile.

Il difensore dell'appellante, nella già ricordata udienza, ha — per l'eventualità che sia ritenuto fondato l'assunto della controparte e del P.G. — sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 428 del cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per la parte civile la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per i reati di ingiuria e diffamazione.

Ad avviso dell'appellante, l'attuale normativa, quale venutasi a formare a seguito della ricordata sentenza 68/1991 della Corte Costituzionale, si pone in

contrasto sia con l'art. 76 della Costituzione (per integrale svuotamento della portata innovativa della direttiva n. 85 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81) sia con l'art. 3 della Costituzione (per ingiustificata disparità di trattamento della persona offesa costituita parte civile a seconda che il procedimento per ingiuria o diffamazione si concluda dinanzi al GIP oppure dinanzi al giudice del dibattimento).

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. È indubitabile che, a seguito e per effetto della pronuncia 8 febbraio 1991, n. 68, della Corte Costituzionale, la parte civile abbia perduto la facoltà di impugnare, anche agli effetti penali, una parte delle sentenze pronunciate a definizione del procedimento per diffamazione a mezzo stampa, e precisamente quelle di non luogo a procedere emesse dal GIP ai sensi dell'art. 428 del cod. proc. pen. (lo stesso discorso, non può farsi, con riguardo ai procedimenti per diffamazione commessa con mezzi diversi dalla stampa e a quelli per ingiuria, posto che detti reati sono di competenza del pretore, per cui essi non passano attraverso l'udienza preliminare).

La perdita per la parte civile della facoltà di impugnazione di cui trattasi appare chiara se si pone mente:

a) che l'art. 428 del cod. proc. pen. non la prevede:

b) che non si può ravvisare il fondamento della suddetta facoltà nell'art. 577 del cod. proc. pen., poiché questa disposizione chiaramente riguarda le sole sentenze pronunciate nel giudizio, come è dimostrato:

aa) dallo stretto collegamento dell'articolo in esame con il precedente art. 576, che espressamente limita la facoltà di impugnazione della parte civile alla « sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio » collegamento ben marcato dalla congiunzione « anche » (d'altra parte, a nulla rileva che nell'art. 577 non sia ripetuta la specificazione « pronunciate nel giudizio » dopo la parola « proscioglimento », giacché tutte le sentenze di proscioglimento dai reati di ingiuria e diffamazione — prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 233, comma 2, delle disposizioni attuative del cod. proc. pen. — non potevano che essere pronunciate in giudizio;

bb) dalla considerazione che l'art. 428 del cod. proc. pen. prevede, avverso le sentenze pronunciate dal giudice nell'udienza preliminare, uno specifico ed autonomo sistema di impugnazioni (che esclude la persona offesa, sia o no costituita parte civile, dalla facoltà di appello, dandole soltanto la facoltà di ricorrere per Cassazione in alcuni casi di nullità);

cc) dall'argomento di carattere testuale che le sentenze pronunciate nell'udienza preliminare sono denominate di « non luogo a procedere » e non di « proscioglimento ».

2. Pare alla Corte che la normativa, quale è attualmente e quale è stata tratteggiata nel paragrafo precedente, si traduca in una parziale mancata attuazione della direttiva n. 85 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, prevedendo la « impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata », denota — con l'indicazione di tutte le sentenze in allora ipotizzabili con riguardo ai reati in questione — la chiara intenzione del legislatore delegante di concedere alla parte civile la più ampia facoltà di impugnazione: parziale attuazione che, ad avviso della Corte, comporta l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, della normativa emanata, perché l'omissione determina appunto una parziale violazione dei criteri direttivi e dei fini della delega (confronta Corte Costituzionale 8 giugno 1987, n. 218 e marzo 1975, n. 41).

3. Ma l'attuale normativa si pone anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sottopone senza giustificazione alcuna a disparità di trattamento casi uguali, come sono senza dubbio la posizione della parte civile di fronte a una sentenza di proscioglimento dal reato di diffamazione a mezzo stampa pronunciato in giudizio e la posizione della stessa parte dinanzi ad una sentenza di non luogo a procedere per il medesimo reato emessa dal giudice per le indagini preliminari: nel primo caso è data facoltà di appello anche agli effetti penali, nel secondo nessuna possibilità di impugnazione al di fuori del ricorso per Cassazione per specifiche nullità.

Inoltre il principio di uguaglianza è violato anche sotto un altro e forse più rilevante aspetto, giacché la parte civile è trattata in modo diverso a seconda che il procedimento riguardi un reato di diffamazione commesso con mezzi diversi dalla stampa o un reato di diffamazione commesso mediante la stampa: nel primo caso, in cui l'offesa è meno intensa e poco conosciuta, la parte civile può impugnare qualsiasi sentenza perché il reato è di competenza del pretore e non vi è, dunque, il filtro dell'udienza preliminare; nel secondo caso, più grave, (come dimostra la maggior pena prevista dal comma 2 dell'art. 595 cod. pen.) e potenzialmente assai più dannoso per la parte lesa data la enorme diffusione attraverso la stampa della presunta offesa alla sua reputazione, una parte delle sentenze è sottratta a qualsivoglia impugnazione (con la già cennata irrisoria eccezione del ricorso per Cassazione in relazione ad alcune nullità).

4. Ritiene la Corte, per tutte le considerazioni che precedono, che possa non infondatamente dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 428 del cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede per la persona offesa costituita parte civile la facoltà di proporre appello (tale è il mezzo previsto dall'art. 577 per le sentenze pronunciate in giudizio) avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa.

La questione è rilevante nel procedimento penale in corso davanti a questa Corte, giacché dalla risoluzione di essa dipende l'ammissibilità o meno dell'appello proposto dalla parte civile Gaetano Graci.

P.Q.M.. — Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 428 del cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per la persona offesa costituita parte civile la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa;  
sospende il giudizio in corso;

ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai loro difensori e al presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

**L'IMPUGNAZIONE  
CON EFFETTI PENALI  
DATA ALL'OFFESO-  
PARTE CIVILE  
DALL'ART. 577  
COD. PROC. PEN.  
E DUE QUESTIONI  
DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE.**

L'impugnazione data alla parte civile-offeso dal reato dall'art. 577 cod. proc. pen. concerne « le sole sentenze dibattimentali »; così, la decisione della Corte di Appello romana; diversa locuzione, « le sole sentenze pronunciate nel giudizio », nell'altra ordinanza; ma il contenuto della classe non muta; infatti, i giudici bresciani affermano « lo stretto collegamento dell'articolo ... 577 con il precedente ... »; ora, nell'art. 576.1 cod. proc. pen. giudizio significa dibattimento; oltre che dall'ultima frase dello stesso comma, il potere conferito alla parte civile quando abbia « consentito alla abbreviazione del rito », la connotazione deriva dalla norma dell'art. 652.1 cod. proc. pen.; soltanto le assoluzioni dibattimentali (e le altre nel caso excepto, art. 652.2) pregiudicano gli interessi civili.

Nei due appelli, le parti civili — persone offese dal reato di diffamazione a

\* Nelle more della stampa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 381 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità; sentenza e commento nel prossimo numero.

mezzo stampa impugnano sentenze di non luogo a procedere chiedendo alle corti il decreto che dispone il giudizio; le ordinanze negano alle parti tale potere<sup>1</sup>.

Vediamone le motivazioni.

« La Corte — estrapoliamo dal provvedimento dei giudici romani — osserva che, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., le sentenze di non luogo a procedere del giudice per le indagini preliminari sono appellabili dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale ... e dall'imputato ... mentre la persona offesa dal reato può ricorrere soltanto per Cassazione nei casi nullità previsti dall'art. 419, comma 7 cod. proc. pen. (art. 428, comma 2) »<sup>2</sup>. Ma l'argomento non è risolutivo; la norma non prevede che il potere spetti « soltanto » ai soggetti e nei casi indicati<sup>3</sup>; la considerazione vale soprattutto per il comma 3.

Insomma, prima di concludere che « l'art. 428 cod. proc. pen. prevede, av-

verso le sentenze pronunciate dal giudice di udienza preliminare, uno specifico ed autonomo sistema di impugnazione », occorre verificare che le disposizioni del libro XI del codice di procedura nulla dettino al riguardo. Ad esempio, il richiamo alla sentenza di non luogo a procedere compare negli artt. 579.1 e 593.3.

Interessa allora il testo dell'art. 577: sentenze di proscioglimento; diverse da quelle di non luogo a procedere<sup>4</sup>; che il legislatore distingue emerge dagli articoli 579.1 e 593.3. Dunque, dato il principio di tassatività delle impugnazioni, delle sentenze di non luogo a procedere per i reati di ingiuria e diffamazione l'offeso parte civile non può chiedere alla Corte d'Appello la riforma.

La ordinanza dei giudici di Brescia aggiunge due considerazioni: lo « stretto collegamento dell'articolo in esame con il precedente art. 576 che espressamente limita la facoltà di impugnazione della parte civile alla "sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio" collegamento ben indicato dalla congiunzione "anche" »<sup>5</sup>; è la prima. Ma, grammaticalmente, l'"anche" amplia gli effetti, penali oltre che della responsabilità civile<sup>6</sup>; non restringe il contenuto della classe, le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, oggetto della impugnazione. L'ordinanza interpreta l'art. 577 come se ivi fosse scritto: « contro le sentenze indicate nell'art. 576.1 ... ».

Nel numero 85 della delega la congiunzione accresce il numero dei legittimati. Sotto l'altro profilo, il legislatore delegato ripete il modello, salvo per « l'imputazione », divenuto « i reati »<sup>7</sup>.

« Nulla rileva — passiamo alla seconda considerazione — che nell'articolo 577 non sia ripetuta la specificazione "pronunciata nel giudizio" dopo la parola "proscioglimento", giacché tutte le sentenze di proscioglimento dai reati di ingiuria e diffamazione — prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 233, comma 2, delle disposizione attuative del cod. proc. pen. — non potevano che essere pronunciate in giudizio »<sup>8</sup>. Tuttavia, capita che per « qualche evento endosistemico ... le norme ... sotto un testo immobile crescano »<sup>9</sup>. A parte questo, nel procedimento pretorile la sentenza costituzionale non

<sup>1</sup> È la *ratio decidendi* della prima; nell'altra, la premessa della questione di legittimità.

<sup>2</sup> Cfr. anche il punto 1, *bb*) della ord. Corte d'Appello Brescia.

<sup>3</sup> La previsione sembra dettata per l'ipotesi che l'offeso non si sia costituito parte civile nell'udienza preliminare; « era un possibile interlocutore nell'udienza preliminare » osserva F. CORDERO, *Codice di Procedura Penale* (Commentato da), 1990, 485; V., anche, E. AMODIO, *La persona offesa dal reato*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, vol. III, 1991, 15. Quando l'offeso sia comparso, risultano sanati i vizi dell'avviso e della notificazione, mentre resta nullità relativa l'omessa notifica con l'avviso della richiesta di rinvio a giudizio (cfr. E. AMODIO, in *Commentario del nuovo cod. proc. pen.*, a cura di AMODIO - DOMINIONI, vol. I, 1989, 90).

Solo in questo ultimo caso, se, eccettata la nullità, il giudice non la rilevi, si tratta di stabilire se l'offeso possa proporre ricorso.

<sup>4</sup> È l'argomento del punto 1 *cc*) della ordinanza Corte di Appello di Brescia. Secondo SALIDU, in *Commento al nuovo cod. proc. pen.* (coordinato da M. CHIAVARIO), vol. VI, 1991, p. 72, « l'impugnazione può essere rivolta contro le sentenze di condanna e di proscioglimento — disciplinate dal titolo III capo II sez. I e II ... » Di nessun ausilio è il rilievo che le sentenze di non luogo a procedere non pregiudicano l'azione nella sede civile; nell'art. 577 viene in gioco l'interesse alla persecuzione penale, interesse leso anche dal non luogo a procedere; l'aspetto è colto nella decisione della Corte di Appello di Roma.

<sup>5</sup> Cfr. SALIDU, *op. loc. cit.*

<sup>6</sup> Il che non determina che l'offeso parte civile possa, in forza dell'art. 577, proporre impugnazione per i soli « effetti civili » fuori dei casi previsti nell'art. 576; conta l'interesse.

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. G. SANTALUCIA, *La semplificazione dei mezzi di gravame*, in *Giust. pen.*, 1988, I, 440. Altra modifica la « o » in « e ».

<sup>8</sup> Anche qui giudizio significa dibattito.

<sup>9</sup> F. CORDERO, *Proc. pen.*, IX edizione, 1987, 196 e 198.

rileva; possibili, prima e dopo, proscioglimenti prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Nella lettura di questo articolo l'ordinanza della Corte di appello di Roma incorre in errore: non sentenza « di non luogo a procedere », ma « di non doversi procedere », alternativa alla assoluzione fra le decisioni di proscioglimento. Pertanto, impugnabile agli effetti penali<sup>10</sup> dall'offeso-parte civile per i reati di diffamazione ed ingiuria<sup>11</sup>.

Da ultimo, consideriamo le sentenze in due giudizi speciali: composizioni sulla pena e rito abbreviato; per il secondo dispone l'art. 442 cod. proc. pen.: « il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti ». Sentenza di proscioglimento o di condanna; dunque, proponibile l'impugnazione immessa nel sistema dall'art. 577 cod. proc. pen.<sup>12</sup>. Piuttosto, si tratta di individuare il mezzo: se vengano i limiti all'appello dettati nell'art. 443 cod. proc. pen.; non sembra: quelli ivi previsti sono soggetti<sup>13</sup>.

Le uniche limitazioni oggettive derivano allora dall'art. 593 cod. proc. pen.<sup>14</sup>.

« Se ... non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice ... dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata »<sup>15</sup>; così l'art. 444.2, prima parte; il seguito prevede che il giudice non decida sulla domanda della parte civile: estromissione automatica, anche in questo caso, secondo Cordero<sup>16</sup>.

Tuttavia, quanto taluno impugni — sono i casi dell'art. 443 — non consta che la parte civile perda il diritto di interloquire<sup>17</sup>; dunque, sembra escluso l'assunto. Nulla vieta allora alla parte civile-persona offesa per i reati di diffamazione e ingiuria di impugnare agli effetti penali e contro proscioglimenti e contro composizioni sulla pena<sup>18</sup>.

In conclusione, la classe delle sentenze exceptae nell'articolo 577 contiene più che le decisioni dibattimentali, ma non comprende quelle di non luogo a procedere.

Emergono questioni di legittimità costituzionale sotto diversi parametri. Consideriamo la sollevata<sup>19</sup>. « Pare alla Corte di Brescia che la normativa ... si traduca in una parziale mancata attuazione della direttiva n. 85 della legge-de-

lega 16 febbraio 1987, n. 81, che, prevedendo la "impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o di diffamazione anche da parte della parte privata", denota — con l'indicazione di tutte le sentenze in allora ipotizzabili con riguardo ai reati in questione — la chiara intenzione del legislatore delegante di concedere alla parte civile la più ampia facoltà di impugnazione: parziale attuazione che, ad avviso della Corte, comporta la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione... ». Tuttavia, dai lavori parlamentari « la chiara intenzione » non risulta<sup>20</sup>. Senza contare come la Corte Costituzionale affermi, nell'eliminare il direttissimo obbligatorio per i reati commessi con il mezzo della stampa, che « innegabilmente, il numero 43 dell'art. 2 della legge delega nel configurare tra le alternative al giudizio ordinario, la possibilità ("potere") per il pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio entro termini e casi ben predefiniti, rivela il preciso intento di

<sup>10</sup> Con il ricorso, essendo la sentenza inappellabile.

<sup>11</sup> Appare, comunque, violazione del diritto di difesa, che la parte civile non sia ammessa a contraddire prima della decisione; tanto più che, salvo il caso dell'art. 577, non è data impugnazione (cfr., ancora l'art. 576). Nell'affermare che alla parte civile « compete il potere di ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 111 », l'ordinanza romana sembra smentire la conclusione, l'impugnabilità in forza dell'art. 577 del « sole sentenze dibattimentali ».

<sup>12</sup> Va rammentato che la parte civile che non accetti il rito viene estromessa (CORDERO, *Proc. Pen.*, 1991, 850).

<sup>13</sup> Diversamente nell'articolo 469.

<sup>14</sup> Secondo SALIDU, *op. loc. cit.*, « l'impugnazione può essere proposta con il mezzo previsto per il pubblico ministero ». L'assunto deriva dalla « lettura sistematica » degli articoli 576 e 577.

<sup>15</sup> Verificati i presupposti, qualificazione giuridica del fatto, applicazione e comparazione di circostanze, congruità della pena; le decisioni negative chiudono il trilemma decisorio.

<sup>16</sup> F. CORDERO, *Proc. Pen.*, 1991, cit., 844. Diversa opinione nel *Codice di Procedura penale commentato*, cit., 503.

<sup>17</sup> La revoca sopravviene, secondo la previsione generale (art. 82.2 cod. proc. pen.) quando la parte civile promuova l'azione davanti al giudice civile.

<sup>18</sup> « Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna » (art. 445.1 cod. proc. pen.). È ovvio che l'impugnazione dovrà investire i presupposti del patteggiamento.

<sup>19</sup> Le questioni investono sempre l'art. 428 cod. proc. pen., invece che l'art. 577 cod. proc. pen.

<sup>20</sup> Cfr. Atti Parlamentari, *Senato della Repubblica*, IX legislatura, 522 seduta, assemblea - resoconto stenografico, 21 novembre 1986, p. 43 e seg.

mantenere l'adozione del giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti ... »<sup>21</sup>.

Costituisce, poi, una metonimia altro argomento — secondo l'ordinanza « più rilevante aspetto »<sup>22</sup> di violazione del principio di eguaglianza: « la parte civile è trattata in modo diverso a seconda che il procedimento riguardi un reato di diffamazione commesso con mezzi diversi dalla stampa: nel primo caso, in cui l'offesa è meno intensa e poco conosciuta, la parte civile può impugnare qualsiasi sentenza perché il reato è di competenza del pretore e non vi è, dunque, il filtro dell'udienza preliminare; nel secondo caso, più grave (come dimostra la maggior pena prevista dal comma 3 dell'art. 595 cod. pen.) e potenzialmente assai più dannoso per la parte lesa data la enorme diffusione attraverso la stampa della presunta offesa alla sua reputazione, una parte delle sentenze è sottratta a qualsivoglia impugnazione (con la già cennata irrisoria eccezione del ricorso per Cassazione in relazione ad alcune nullità) ».

Ma, se la esclusione della udienza preliminare nel processo pretorile (cfr. art. 2, n. 103 della legge delega) è scelta costituzionalmente non eccepibile, le diversità che ne conseguono non violano il principio di eguaglianza.

Residua nella decisione dei giudici bresciani ulteriore « contrasto con l'art.

3 della costituzione della attuale normativa, in quanto sottopone senza giustificazione alcuna a disparità di trattamento casi uguali, come sono senza dubbio la posizione della parte civile di fronte a una sentenza di proscioglimento del reato di diffamazione a mezzo stampa pronunciata in giudizio e la posizione della stessa parte dinanzi ad una sentenza di non luogo a procedere per il medesimo reato emessa dal giudice per le indagini preliminari: nel primo caso è data facoltà di appello anche agli effetti penali, nel secondo nessuna possibilità di impugnazione al di fuori del ricorso per Cassazione per specifiche nullità ». Qui torna utile un excursus dei precedenti.

Nel codice di procedura penale del Regno d'Italia l'art. 371 comma 2, dettato fra « i modi di portare le cause avanti i tribunali ... »<sup>23</sup>, prevede la « citazione fatta direttamente all'imputato ... a richiesta della parte lesa », quando non si tratti « di reato di azione pubblica ». Per la soppressione della citazione diretta, dapprima, i lavori preparatori del codice del 1913; queste le ragioni, enunciate nella relazione ministeriale al progetto del 1905: « essa [la parte lesa] non deve avere la potestà di muovere direttamente l'azione penale. La condizione speciale che distingue il danneggiato dagli altri cittadini, l'interesse alla punizione ed al risarcimento del danno, rendono l'opera della parte lesa sospetta e pericolosa per modo che deve più, e a maggior ragione di ogni altra, essere raffrenata dal potere sociale se è vero che le norme di procedura sono dirette non soltanto a raggiungere la punizione dei colpevoli, ma anche a proteggere la tranquillità degli innocenti »<sup>24</sup>.

Tuttavia, il progetto del 1911 e il testo definitivo del codice, all'art. 354, ripropongono la citazione diretta per i soli reati di diffamazione e ingiuria: « la esperienza dimostra che, fuori di quei delitti, l'istituto non risponde ad alcun bisogno, perché nell'impero della legislazione ora vigente, che lo ammette per tutti i delitti punibili a querela di parte, non vi è quasi esempio di applicazione, altro che per reati di diffamazione ed ingiuria. Si comprende che in questa specie di reati la volontà della parte lesa debba manifestarsi più efficacemente, che possa non tollerare indugi né am-

<sup>21</sup> Così la sentenza 8 febbraio 1991, n. 68 in questa rivista 1991, 813 e seg., 817, con nota di G. CORRIAS LUCENTE.

<sup>22</sup> Paragonato all'altro su cui vedi infra.

<sup>23</sup> Per i reati di competenza pretorile cfr. l'art. 331 dello stesso codice.

<sup>24</sup> Atti Parlamentari, *Camera Deputati*, progetto del codice di procedura penale, disegno di legge, parte 1 - relazione ministeriale, 1905, pag. 49. Cfr., anche le considerazioni del relatore LUCCHINI, in lavori preparatori per il codice di procedura penale nel Regno d'Italia, atti commissione, vol. III, 1900, p. 15 e seg., nonché, degli stessi lavori preparatori, sempre in atti commissione, il volume I, 1900, alla pagina 24 e seg., e Osservazioni e Pareri, vol. IV, 1902, pagg. 26 e seg.

mettere esami ufficiali, i quali, senza un pubblico giudizio e una sentenza di merito, neghino la riaffermazione dell'onore offeso »<sup>25</sup>.

Insomma, i precedenti<sup>26</sup> configurano il potere della parte lesa da diffamazione e ingiuria di instaurare il dibattimento, esclusa ogni incidenza sulla impugnazione con effetti penali<sup>27</sup>; situazione quasi simmetricamente opposta<sup>28</sup>, secondo i giudici bresciani, nel nuovo codice di procedura penale. Se le cose stessero così, impugnabili « le sole sentenze dibattimentali », non sembra violato il principio di eguaglianza; pubblicità del giudizio e pienezza dell'accertamento giustificano la differenza di regolamentazione. Senonché, abbiamo visto come il potere di impugnazione dato dall'art. 577 cod. proc. pen. riguardi anche decisioni, di merito o a contenuto processuale<sup>29</sup>, emesse fuori dal dibattimento. Sicché, il giudizio cambia.

Tuttavia, assume rilievo « un sospetto di incostituzionalità dell'art. 577 cod. proc. pen., stante il trattamento di privilegio, non suffragato da un criterio di ragionevolezza riservato, per i predetti reati alla parte civile rispetto ad altri e ben più gravi reati »<sup>30,31</sup>. In effetti, non si vede perché « l'essenza della dignità e del valore della persona umana determini poteri processuali aumentati dell'ingiuriato o diffamato parte civile, né l'accertamento della esimente sfugge alle regole ammissive ed acquisitive della prova<sup>32</sup>; infine, la norma non risolve « i casi in cui inopinatamente si leggevano nella sentenza cose che il dispositivo non lasciava neanche lontanamente immaginare o presumere »<sup>34</sup>, perché l'impugnazione « sarebbe inammissibile se vi fossero discussi soltanto gli argomenti adottati dal motivante »<sup>34</sup>.

Con il che il discorso si chiude. Nell'attesa della decisione della corte e di una questione di legittimità dell'art. 577 cod. proc. pen.<sup>35</sup>

SIMON PIETRO CIOTTI

<sup>25</sup> Così la *Relazione al Re*, p. 63, cit. da MANZINI, *Trattato di Procedura Penale Italiana*, 1914, vol. II, pag. 396, nt. 1; nella stessa la considerazione che il progetto del 1905 aveva opportunamente abolito il procedimento per citazione diretta promossa dal privato.

<sup>26</sup> Nel codice Rocco, in ossequio al dogma del monopolio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, l'istituto è abolito.

<sup>27</sup> Salva l'opposizione consentita alla parte danneggiata che non si presenti all'udienza (cfr. l'art. 352 cod. 1865); disposizione simile a quella dell'art. 428.3 cod. proc. pen.

<sup>28</sup> Il problema investe l'impugnazione avverso le sentenze di non luogo a procedere.

<sup>29</sup> Fra le decisioni a contenuto processuale rientra la sentenza di non luogo a procedere.

<sup>30</sup> Così la Corte di Appello di Roma, della quale impeccabile è l'argomentazione sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 428 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. In dottrina, sulla illegittimità dell'art. 577 cod. proc. pen., cfr. ARICÒ, *Impugnazioni*, in *Altri gradi di giurisdizione* (a cura di Dalia), 1991, 7 e seg.; RAMAJOLI, *Il nuovo processo penale*, 1990, 416 e seg.; SALIDU, *op. cit.*, 74, nota 18.

<sup>31</sup> M. GALLO, in *Senato della Repubblica*, IX legislatura, 522 seduta assemblea, cit. 45.

<sup>32</sup> M. GALLO, *op. loc. cit.*, osserva che il « querelante, la parte offesa, si trasforma, pressoché automaticamente, in vero e proprio imputato ». Se così fosse, il doppio grado di merito (e poi la Cassazione) raddoppierebbe la « sofferenza » della parte offesa.

<sup>33</sup> VASSALLI, *Senato della Repubblica*, IX legislatura, 522 seduta cit., 44.

<sup>34</sup> CORDERO, *Cod. proc. pen., commentato, cit.*, 649.

<sup>35</sup> Sollevata da Corte Appello Milano, ord. 3 giugno 1992 (proc. contro Dolazza ed altro), non ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.